



CORONA VIRUS

FAQ del 23/03/2020

CISL

SCUOLA



31. Posso usare i 1000 euro del PNSD per l'impegno aggiuntivo del team digitale? Devo attivare le relazioni sindacali?

L'attività di formazione svolta dai docenti qualificati della scuola, non necessariamente identificati nella figura dell'animatore digitale, rientra tra quelle che è possibile compensare con i 1000 €. dell'Azione #28 per il 2020. I criteri per l'attribuzione di compensi accessori, incluse le risorse relative ai progetti nazionali eventualmente destinate alla remunerazione del personale, sono oggetto di contrattazione integrativa di istituto ai sensi dell'articolo 22 comma 4 lettera c3 del CCNL. Il dirigente formula una proposta che sottopone alla RSU anche per via telematica con l'obiettivo di condividere i criteri.

32. Come possiamo richiedere risorse per far arrivare dispositivi e internet a chi non li ha?

Nella nota del ministero M.I. 388 del 17 marzo viene indicato l'indirizzo supportoscuole@istruzione.it. per richieste apposite sussidi didattici.

È prevista a breve una ulteriore nota del ministero con le indicazioni per la distribuzione alle scuole delle nuove risorse stanziare dal decreto legge 18/2020 che prevede, all'art.120, la destinazione di fondi per dispositivi e strumenti digitali utili alla didattica a distanza. Con Decreto del Ministro saranno ripartite le risorse previste tra le varie istituzioni, tenendo conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna di esse.

33. Si può richiedere il congedo parentale straordinario (articolo 25 D.L. 18/2020) qualora si disponga ancora del congedo parentale ordinario?

Sì. Il congedo straordinario è aggiuntivo rispetto a quello ordinario ed è perfino previsto che qualora il/la lavoratore/trice stia già usufruendo del congedo ordinario il medesimo sarà convertito in quello straordinario, con l'erogazione della relativa indennità e senza essere computato nel congedo parentale ordinario.

34. Si possono svolgere i colloqui con i genitori in videoconferenza?

Nella situazione particolare che vede sospese tutte le attività funzionali in presenza, comprensive anche dei colloqui con i genitori, non sono vietate forme di comunicazione a distanza con le famiglie degli alunni, che devono mantenere carattere assolutamente informale a differenza delle ordinarie modalità, le quali restano quelle adottate, definite ai sensi dell'art.29 comma 4 del CCNL 2007 che si riporta:

“4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il consiglio d'istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie.”

Risulta di tutta evidenza la difficoltà di avviare l'iter per un generalizzato cambiamento in questa fase emergenziale.

35. Sto facendo la direttiva al DSGA per il nuovo piano delle attività. Per quanto riguarda i Collaboratori scolastici, in base alla nota 323 del 10 marzo, per individuare le rotazioni devo tener presente le condizioni di salute e di pendolarismo (uso di mezzi pubblici perché residenti fuori Comune). In base a ciò, avrei deciso di escludere dalla turnazione: 2 collaboratori Scolastici con ridotte capacità lavorative, 2 con Legge 104 (gravità) e 1 in condizioni di pendolarismo. Poi avrei un'assistente amministrativa che ha la 104 per sua madre (e qui sono un po' indeciso). Volevo chiedervi, se decido di escludere tali persone dalla turnazione è una decisione legittima?

La decisione è corretta.

La nota 392 del 18 marzo, infatti, detta disposizioni in merito al D.L., precisando che, per quanto riguarda la gestione del personale ATA, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alla forma di

lavoro agile, i D.S., ai sensi dell'art.81, comma 3 del D.L., dispongono l'adozione *“degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore e della rotazione, ecc.”*. Una volta esperite tali possibilità, possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.

Per ciò che riguarda l'assistente amministrativo, quindi, deve essere impegnato in lavoro agile, salvo che non richieda i giorni fruibili per la legge 104 che sono stati incrementati dall'art. 24 del D.L. 18/2020.

Per i collaboratori scolastici, e solo per i casi in cui gli edifici scolastici non possano essere chiusi, si procederà alla rotazione, in modo da limitare quanto più possibile la presenza di detto personale.

36.La sottoscrizione del contratto integrativo d'istituto si può fare per via telematica?

Nella attuale situazione di emergenza, ed in presenza di disposizioni che limitano quanto più possibile le possibilità di spostamento delle persone, la sottoscrizione di un contratto di istituto può avvenire anche per via telematica, con un atto dal quale risulti chiaramente la volontà delle parti. Meglio se la comunicazione di sottoscrizione avviene con PEC o per mail con avviso di lettura.

37.Per i permessi legge 104, il decreto all'art 24 al comma 2 parla di personale sanitario. Il beneficio riguarda anche il personale della scuola?

L'art. 24 al comma 1 dispone in via generale l'incremento dei giorni di permesso in ragione di complessivi ulteriori 12 giorni da fruirsi nei mesi di marzo e aprile 2020. Tale disposizione riguarda nella loro generalità sia i lavoratori pubblici che privati che assistano una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992). Il riferimento al personale sanitario, contenuto nel comma 2, è in realtà una clausola restrittiva proprio per tale personale, in ragione della attuale situazione di emergenza che impone di tenere conto delle esigenze organizzative dell'azienda/ente di tale personale fa parte.

38.Gli organi collegiali riuniti “a distanza” (collegio docenti, consiglio di classe, consiglio di istituto) hanno valore anche se tale modalità non è prevista in nessun regolamento precedente?

Sin dall'8 marzo, con nota 279, il Ministero ha sospeso tutte le riunioni degli organi collegiali in presenza fino al 3 aprile, raccomandando altresì di ridurre quanto più possibile gli incontri organizzati in via telematica, per lasciare ai docenti tutto il tempo necessario allo sviluppo della didattica a distanza.

Nella successiva circolare 388 del 17 marzo, l'Amministrazione sottolinea l'opportunità di riesaminare la progettazione definita nel corso delle sedute dei Consigli di Classe.

Il Consiglio di Classe avrà dunque modo di condividere le scelte attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

39.Una docente con 2 figli disabili usufruisce di 6 giorni di permesso al mese per l'assistenza. A quanti ulteriori giorni avrà diritto con il D.L. 18/2020, 12 o 24?

Con il D.L.18/2020 sono stati aumentati i giorni di permesso, ma non sono cambiate le modalità di richiesta e di utilizzo. Quindi, poiché in precedenza era possibile cumulare i due “pacchetti” di permessi, è ora possibile cumulare anche le relative estensioni (esempio: se prima si aveva diritto a 6 giorni di permesso totali al mese per due familiari, adesso si ha diritto a 36 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile 2020).

40.Avendo 2 bambini di età inferiore ai 12 anni, il congedo parentale retribuito al 50% può essere concesso per entrambi o vengono concessi solo 15 giorni?

Il Decreto Legge 18/2020, per quanto riguarda il congedo parentale straordinario, prevede che ai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni spettano ulteriori 15 giorni con una indennità rapportata al 50% della retribuzione. Il congedo deve ritenersi fissato nella misura di 15 giorni complessivi, indipendentemente dal numero dei figli.

41.Nella Vostra Faq n.6 si afferma che il contratto in essere del collaboratore scolastico, a differenza dei docenti, non può essere prorogato. Perché questo diverso trattamento che penalizza il personale ATA?

La Faq nr.6 illustra il contenuto della norma (art.121). Il D.L. e la successiva nota del Ministero prevedono la possibilità di proroga al docente in quanto viene sospesa l'attività didattica solo in presenza, attivandosi, contemporaneamente, quella a distanza. Il personale ATA, invece, tenuto conto anche delle diverse professionalità, è interessato innanzitutto dalla prestazione di lavoro in forma agile, e poi eventualmente esentato dal lavoro, dopo aver fatto ricorso agli strumenti indicati nel D.L. In condizioni di necessità (esempio, apertura della scuola con impossibilità di coprire le presenze con i collaboratori già in servizio), come indicato puntualmente nella risposta fornita, anche al collaboratore scolastico può essere rinnovato il contratto.

42.Una collaboratrice scolastica chiede di usufruire del congedo straordinario di cui al D.L. n.18/2020 (art.25) pur avendo ancora il congedo parentale retribuito. È necessario usufruire di quest'ultima tipologia di assenza prima di poter accedere al congedo straordinario?

L'art.25 del D.L.18/2020 prevede, per i genitori con figli di età inferiore ai 12 anni, l'estensione del congedo parentale di ulteriori 15 giorni, con un'indennità del 50%. Il D.L. prevede, altresì, che l'eventuale congedo già richiesto nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche sia convertito in quello straordinario. Di conseguenza, la collaboratrice ha diritto a fruire del congedo straordinario, nel corso del periodo di sospensione delle attività didattiche, anche in presenza di residui giorni di congedo parentale ordinario.

43.Un assistente amministrativo può rifiutarsi di fare Smart working?

Il D.L.18/2020 all'art.87 prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, il lavoro agile sia la modalità di svolgimento ordinaria in tutte le pubbliche amministrazioni. La presenza negli uffici deve essere limitata alle attività ritenute indifferibili, che richiedano necessariamente la presenza del personale in ufficio. Non è quindi possibile, da parte del lavoratore, sottrarsi alla modalità di lavoro agile. Nel caso persista una indisponibilità il dipendente dovrà utilizzare gli istituti contrattuali delle ferie pregresse e gli altri strumenti contrattuali.

44.Si hanno notizie dei provvedimenti necessari a chiedere la nuova dotazione di assistenti tecnici, dotazioni tecnologiche per alunni disabili, e i devices per studenti bes, o comunque studenti sprovvisti per poter fare didattica a distanza?

Per la richiesta di devices e strumenti vari si veda la risposta alla faq nr.32.

Per quanto riguarda la possibilità per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di stipulare contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite di 1.000 unità, il D.L. n.18/2020, al comma 5, precisa che sarà un successivo decreto ministeriale a ripartire tra le istituzioni scolastiche il contingente degli assistenti tecnici, tenendo conto del numero di studenti. È quindi necessario attendere tale decreto.

45.In base al D.I. 129/2018 art.13 "le somme versate sul conto corrente postale sono trasferite con frequenza non superiore a quindici giorni sul conto corrente bancario". Questa operazione necessita della presenza fisica di DS e DSGA a scuola per la firma congiunta sull'assegno e per andare allo sportello postale. Si può derogare ai 15 gg.?

Il Ministero, contattato in relazione alle disposizioni previste dal D.L.18/2020, ha riferito che sta predisponendo una nota che chiarisca le modalità per una corretta gestione delle risorse sulla base del decreto Cura Italia.

46. In merito alla graduatoria interna di istituto gradirei sapere, vista la situazione attuale, con quale tempistica deve essere predisposta e pubblicata.

Ordinariamente, la graduatoria interna di istituto deve essere predisposta entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista per la presentazione delle domande di mobilità. Ad oggi il Ministero non ha ancora pubblicato la relativa Ordinanza Ministeriale con la quale vengono fissati i termini in base ai quali si svolgono le procedure.

47. Ho avviato un procedimento disciplinare il 17 febbraio, fissando l'audizione a difesa il 9 marzo. Devo concludere il procedimento o i termini sono sospesi?

L'art.103 del D.L.18/2020, al comma 5, prevede che i termini relativi ai procedimenti pendenti il 23 febbraio sono sospesi fino al 15 aprile 2020. Pertanto, nel caso di cui trattasi i termini riprenderanno il 16 aprile.

48. Sono un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) posso chiedere lo smart working (o lavoro agile)?

Sì. È un tuo diritto utilizzare in questo caso lo smart working (o lavoro agile), a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa ordinaria.

49. In una faq precedente, sostenete sia possibile adibire a lavoro agile una insegnante di scuola dell'infanzia in maternità e utilizzata in altre mansioni (per rischio biologico). Il cambio di mansione in ufficio prevedeva un'attività di catalogo libri biblioteca che ora a distanza non potrebbe svolgere. Soprattutto non è prevista una postazione pc dedicata a lei da remoto in quanto non può accedere a Segreteria Digitale o alla cartella comune del comprensivo. Come ci si può comportare?

In questo caso l'insegnante sarà esentata dalle attività di servizio previste.

50. L'art.87 del D.L.18/2020 precisa che il personale ATA può essere motivatamente esentato dal servizio dopo aver fatto ricorso alle ferie pregresse, al congedo, alla banca ore, agli altri analoghi istituti nel rispetto della contrattazione collettiva. Quali sono gli altri "analoghi istituti"?

L'art.87 del Decreto-Legge 18/2020 disciplina il lavoro agile e la possibile esenzione dal servizio per tutta la Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda il contratto scuola, dopo aver fatto ricorso alle ferie pregresse e gli altri eventuali congedi previsti dalle normative vigenti (congedo parentale, legge 104/92, ecc.), non sono previsti ulteriori istituti a copertura delle assenze.

51. Sono un dirigente scolastico e su indicazione del mio Dsga ho previsto la presenza di due collaboratori scolastici nei plessi di appartenenza dal lunedì al venerdì. I collaboratori hanno l'incarico di controllare l'edificio, verificare che non ci siano guasti, spolverare gli arredi. Alla luce del decreto-legge 18/2020 devo modificare l'organizzazione prevista?

Il decreto-legge prevede espressamente che le pubbliche amministrazioni e quindi anche la scuola *"limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro"*. Anche il Ministero dell'istruzione nella circolare n. 392/2020 dispone che *"I plessi scolastici tenuti ancora formalmente aperti, ma che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell'amministrazione dovranno [...] essere chiusi, mentre, per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell'istituzione scolastica, l'apertura deve essere limitata alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile"*.

La modifica dell'organizzazione prevista è pertanto necessaria e doverosa. Le attività che lei ha indicato non rientrano certamente tra quelle indifferibili e pertanto l'apertura fisica dei plessi costituirebbe una violazione di quanto dispone il decreto-legge, con tutte le conseguenti gravose

responsabilità che ne potrebbero derivare alla luce della diffusione del contagio e delle numerose e sempre più restrittive disposizioni. Anche nel caso in cui per motivi indifferibili si dovesse prevedere la presenza del personale nella sede centrale, dovranno comunque essere garantite tutte le misure di prevenzione in relazione alla responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza negli ambienti scolastici.

